

(Codice interno: 370750)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 717 del 21 maggio 2018

Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitività Regionale e Occupazione. Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse I - Occupabilità - Direttiva per la realizzazione di "Work Experience" - Modalità a sportello - Anno 2018.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si provvede all'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di "Work Experience" - Modalità a sportello - Anno 2018. La Direttiva che si va ad approvare si pone la finalità di promuovere percorsi di formazione ed esperienze di tirocinio per persone inoccupate e disoccupate indipendentemente dalla durata della disoccupazione.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Il presente provvedimento si inserisce nella cornice delle azioni a sostegno dell'Obiettivo Tematico 8 del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020, volto a "promuovere una occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori", al fine di concorrere al raggiungimento della crescita inclusiva e promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.

Nel quadro della strategia del POR FSE 2014-2020, con l'approvazione del presente intervento si intende favorire l'impiego o il reimpiego di persone in cerca di lavoro con particolare attenzione ai disoccupati e/o inoccupati di età superiore a 30 anni che oggi incontrano più difficoltà a re-inserirsi e/o inserirsi nel mercato del lavoro. La scelta di intervenire su inoccupati e disoccupati non giovani trova la sua motivazione nel fatto che è al momento ancora attivo il Piano regionale per la realizzazione di progetti di Garanzia Giovani che si occupa dei giovani "not in education, employment or training"- NEET (giovani che non sono né in formazione né al lavoro) tra i 15 ed i 29 anni di età ed è altresì in corso di realizzazione un'azione a sostegno dell'occupabilità dei disoccupati indipendentemente dalla durata della disoccupazione attraverso l'Assegno per il lavoro.

I percorsi di *Work Experience* hanno l'obiettivo di realizzare un complesso strutturato di interventi che si compongono di attività di orientamento, formazione e tirocinio al fine di un puntuale ed efficace inserimento lavorativo.

Il presente intervento si pone in linea con quanto realizzato negli anni scorsi con la deliberazione n. 1358 del 9 maggio 2015 e successive modifiche ed integrazioni. Il primo provvedimento ha complessivamente goduto di stanziamenti finanziari pari a Euro 28.000.000,00. Sono stati oltre 4.300 gli utenti coinvolti nelle attività progettuali, di cui oltre 2.300 donne.

I progetti che verranno realizzati sulla base della Direttiva, **Allegato B** al presente provvedimento e che ne forma parte integrante, saranno finanziati con le risorse del Programma Operativo Regionale (POR) 2014/2020 - Fondo Sociale Europeo (FSE) "Obiettivo Competitività regionale ed Occupazione" (CRO) riferite all'Asse I "Occupabilità", priorità di investimento 8.i.

Lo stanziamento per questo intervento è pari a Euro 10.000.000,00 a valere sull'Asse I "Occupabilità".

La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento è assicurata dalla dotazione di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione Comunitaria CE n. 9751 del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse II - Occupabilità - Obiettivo Tematico 08 - Priorità d'investimento 8.i - Obiettivo Specifico 1.

Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi Euro 10.000.000,00, saranno assunte sul Bilancio Regionale di previsione 2018-2020 approvato con L.R. n. 47 del 29 dicembre 2017, nei seguenti termini massimi:

- Esercizio di imputazione 2018 - Euro 1.000.000,00 di cui quota FSE Euro 500.000,00, quota FDR Euro 350.000,00, quota Reg.le Euro 150.000,00;
- Esercizio di imputazione 2019 - Euro 8.500.000,00, di cui quota FSE Euro 4.250.000,00, quota FDR Euro 2.975.000,00, quota Reg.le Euro 1.275.000,00;

- Esercizio di imputazione 2020 - Euro 500.000,00, di cui quota FSE Euro 250.000,00, quota FDR Euro 175.000,00, quota Reg.le Euro 75.000,00.

Tali risorse saranno ripartite all'interno delle aperture di sportello previste fino al loro esaurimento. Qualora se ne ravvisasse la necessità, tale dotazione finanziaria potrà essere integrata con ulteriori risorse specificatamente individuate, dando in tal caso facoltà al Direttore della Direzione Lavoro di prevedere ulteriori aperture di sportello.

Possono presentare candidatura per la realizzazione degli interventi i soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della Formazione Superiore, oppure i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito della Formazione Superiore ai sensi della D.G.R. n. 359 del 13 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n. 2120/2015. Per i soggetti che, pur essendo ancora in fase di accreditamento, avranno ottenuto l'approvazione e il finanziamento di un progetto, l'avvio delle attività progettuali potrà avvenire solo a seguito dell'accettazione definitiva della domanda di accreditamento.

La presentazione della domanda/progetto dovrà avvenire attraverso il Sistema Informativo Unificato (SIU) entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di scadenza dell'apertura a sportello così come indicato nella tabella seguente:

Apertura sportello	Giorni di apertura	Anno di riferimento
1	1 - 31 luglio	2018
2	1 - 30 settembre	2018
3	1 - 31 ottobre	2018
4	1 - 30 novembre	2018
5	1 - 31 dicembre	2018

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con una giornata festiva il termine sarà posticipato alle ore 13.00 del primo giorno lavorativo successivo.

Ulteriori aperture di sportello potranno essere valutate sulla base delle domande pervenute e delle risorse finanziarie disponibili.

Le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 del POR FSE 2014/2020.

Con il presente provvedimento ci si intende inoltre avvalere delle opzioni di semplificazione sulla base di Unità di Costo Standard (UCS), di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013 e al Regolamento (UE) n. 1304/2013. La metodologia di calcolo delle Unità di Costo Standard (UCS), cui si riferiscono gli interventi oggetto della presente deliberazione, è stata approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015.

Si tratta pertanto di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- l'avviso relativo alla presentazione delle domande di ammissione agli interventi, **Allegato A**;
- la direttiva per realizzazione di "Work Experience - Modalità a sportello - Anno 2018", **Allegato B**.

La Direzione Lavoro è incaricata dell'esecuzione del presente atto. Con specifico e successivo decreto del Direttore della Direzione Lavoro sarà approvato ogni ulteriore provvedimento necessario per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari

- marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
 - il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
 - il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
 - il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
 - il Regolamento (UE) n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
 - il Regolamento (UE) n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
 - il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
 - il Regolamento (UE) n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 - il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
 - la Decisione Comunitaria C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che approva l'accordo di partenariato con l'Italia;
 - la Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia;
 - la Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 definitivo, "EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";

- l'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge n. 223 del 23 luglio 1991 "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro";
- la Legge n. 34 del 25 febbraio 2008 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - (Legge comunitaria 2007)";
- la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", così come modificata dal D.Lgs. n. 83 del 2012 (cd. decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012;
- la Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
- il Decreto Legislativo n. 181 del 21 aprile 2000 "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";
- il Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- il Decreto Legislativo n. 150 del settembre 2015, n. 150, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, "Disposizioni in materia di documentazione amministrativa (Testo A)";
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
- la Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" come modificata dalla L.R. n. 23/2010;
- la Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", così come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;
- la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., art. 2, comma 2, "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
- la Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018 - 2020";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21 dicembre 2010, "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1675 del 18 ottobre 2011 "Approvazione delle linee di intervento in tema di Valorizzazione del Capitale Umano. Politiche per l'occupazione e l'occupabilità", nel quadro della ripresa economica del sistema produttivo veneto;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20 dicembre 2011 "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28 dicembre 2012, Allegato A, "Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1997 del 28 ottobre 2014 "Adeguamento della disciplina dell'Albo regionale delle agenzie per il lavoro di cui alla DGR n. 499 del 2 marzo 2010 a seguito delle modificazioni intervenute nella normativa statale di riferimento (artt. 4-6 del D.Lgs. 24 settembre 2003 n. 276)";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015, di approvazione del documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione Veneto. Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015, di approvazione del documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;

- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015, di approvazione delle Unità di Costo Standard. Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1358 del 9 ottobre 2015, di approvazione della Direttiva per la realizzazione di "Work Experience" - Modalità a sportello - Anno 2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1816 del 7 novembre 2017 "Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 10 del 5 gennaio 2018, di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020;
- il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 11 gennaio 2018, di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 26 gennaio 2018, di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020.
- l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012 e s.m.i..

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare l'avviso pubblico per la presentazione di progetti per la realizzazione di "Work Experience" - Modalità a sportello - Anno 2018", di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare la relativa Direttiva per la realizzazione di "Work Experience" - Modalità a sportello - Anno 2018, di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di prendere atto dell'approvazione del Testo Unico dei beneficiari avvenuta con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015 e della diretta applicazione del medesimo per il bando in premessa;
5. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di scadenza dell'apertura a sportello così come indicato nella tabella seguente dando atto che qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con una giornata festiva il termine sarà posticipato alle ore 13.00 del primo giorno lavorativo successivo:

Apertura sportello	Giorni di apertura	Anno di riferimento
1	1 - 31 luglio	2018
2	1 - 30 settembre	2018
3	1 - 31 ottobre	2018
4	1 - 30 novembre	2018
5	1 - 31 dicembre	2018

6. di affidare la valutazione dei progetti pervenuti al nucleo di valutazione nominato dal Direttore della Direzione Lavoro;
7. di determinare in Euro 10.000.000,00 a valere sui fondi di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012, approvato con Decisione CE n. 9751 del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse I - Occupabilità - Obiettivo Tematico 08 - Priorità d'investimento 8i - Obiettivo Specifico, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'Avviso "Work Experience" - Modalità a sportello - Anno 2018", alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Lavoro;
8. di stabilire che la spesa trova copertura finanziaria per Euro 5.000.000,00 nel capitolo 102353 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area Lavoro - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti"; per Euro 3.500.000,00 nel capitolo 102354 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area Lavoro - Quota statale - Trasferimenti correnti"; per Euro 1.500.000,00 nel capitolo 102357 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Lavoro - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti";
9. di stabilire che, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi Euro 10.000.000,00, saranno assunte sul Bilancio Regionale di previsione approvato con L.R. n. 47 del 29/12/2017, nei seguenti termini massimi:

Esercizio di imputazione 2018 - Euro 1.000.000,00 di cui quota FSE Euro 500.000,00, quota FDR Euro 350.000,00, quota Reg.le Euro 150.000,00;

Esercizio di imputazione 2019 - Euro 8.500.000,00, di cui quota FSE Euro 4.250.000,00, quota FDR Euro 2.975.000,00, quota Reg.le Euro 1.275.000,00;

Esercizio di imputazione 2020 - Euro 500.000,00, di cui quota FSE Euro 250.000,00, quota FDR Euro 175.000,00, quota Reg.le Euro 75.000,00.

10. di stabilire che l'approvazione dei progetti potrà essere effettuata solo previa individuazione da parte del Direttore della Direzione Lavoro della correlata copertura finanziaria a valere sul capitolo n. 102357 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Lavoro - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti", ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 s.m.i.;
11. di stabilire che la gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione per un importo pari al 10%;
12. di stabilire che qualora, nel corso della fase istruttoria di approvazione delle proposte progettuali, si evidenziasse la disponibilità di adeguate risorse di co-finanziamento regionale, il Direttore della Direzione Lavoro è autorizzato a prevedere, contestualmente all'impegno di spesa, l'incremento dell'anticipazione fino al massimo del 40%, come previsto al punto D "Aspetti finanziari" - procedure per l'erogazione dei contributi - DGR 670 del 28/04/2015 "Testo Unico dei beneficiari";
13. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
14. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
16. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



ALLEGATO A DGR nr. 717 del 21 maggio 2018

pag. 1 di 1

Presentazione domande attività Fondo Sociale Europeo
(Delibera Giunta Regionale n. del)

AVVISO PUBBLICO

Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito l'apertura dei termini per la presentazione di progetti a valere sul Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013.

Work experience – modalità a sportello - Anno 2018

- ➔ Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva Regionale e secondo le modalità ivi indicate. I requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella Direttiva Regionale, All. B alla Deliberazione di approvazione del presente avviso. La domanda di ammissione al finanziamento dei progetti dovrà comunque esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (art. 23 D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003), riservandosi l'Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo.
- ➔ Le risorse disponibili ammontano complessivamente a **Euro 10.000.000,00** a valere sull'Asse I Occupabilità – POR FSE 2014-2020.
- ➔ Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici: 041/279 5305 - 5807.
- ➔ La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, accedendo al seguente indirizzo: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/> entro la scadenza prevista da ognuna delle cinque aperture di sportello, previa registrazione nel sistema GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.
- ➔ Per qualsiasi problema legato ad aspetti informatici è possibile contattare il call center regionale all'indirizzo mail call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 nei seguenti orari dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.
- ➔ Le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di scadenza dell'apertura dello sportello così come indicato nella tabella seguente:

Periodo di presentazione		
Apertura sportello	Giorni/mesi di apertura	Anno di riferimento
1	1 - 31 luglio	2018
2	1 - 30 settembre	2018
3	1 - 31 ottobre	2018
4	1 - 30 novembre	2018
5	1 - 31 dicembre	2018

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Per la tempistica degli esiti delle istruttorie, dell'avvio e della chiusura dei progetti si rinvia alla Direttiva regionale, All. B alla Deliberazione di approvazione del presente avviso.

Le risorse sono assegnate fino al loro esaurimento.

La presentazione della domanda di ammissione/progetto costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella Direttiva di riferimento e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE LAVORO
Dott. Pier Angelo Turri

Internet: www.regione.veneto.it



aa59c735





ALLEGATO B DGR nr. 717 del 21 maggio 2018

pag. 1 di 27



Unione europea
Fondo sociale europeo



REGIONE DEL VENETO

**POR Fondo Sociale Europeo
2014-2020**

ASSE 1 OCCUPABILITA'

Obiettivo Tematico 8

Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori

Work Experience

MODALITÀ A SPORTELLO - ANNO 2018

Direttiva



ALLEGATO B DGR nr. 717 del 21 maggio 2018

pag. 2 di 27

Indice

1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari.....	3
2. Elementi di contesto	6
3. Obiettivi generali	7
4. Destinatari	8
5. Soggetti proponenti	8
6. Partenariati.....	9
7. Delega.....	9
8. Risorse	10
9. Struttura delle Work Experience	10
9.1 Attività comuni.....	11
9.2 Attività specifiche.....	13
10. Indennità di partecipazione.....	15
11. Finanziabilità delle proposte progettuali	15
12. Procedura di attivazione	16
13. Gruppo di lavoro.....	17
14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti	19
15. Procedure e criteri di valutazione	21
16. Tempi degli esiti delle istruttorie, dell'avvio e chiusura dei progetti	23
17. Monitoraggio	24
18. Comunicazioni.....	25
19. Termine per l'avvio e la conclusione dei progetti	25
20. Indicazione del foro competente.....	25
21. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.	25
22. Tutela della privacy	25
Appendice.....	26



1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari

Il presente Avviso viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- Regolamento (UE) n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- Regolamento (UE) n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul



ALLEGATO B DGR nr. 717 del 21 maggio 2018

pag. 4 di 27

Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- Regolamento (UE) n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Decisione Comunitaria C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che approva l'accordo di partenariato con l'Italia;
- Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia;
- Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 definitivo, "EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge n. 223 del 23 luglio 1991 "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro";
- Legge n. 34 del 25 febbraio 2008 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - (Legge comunitaria 2007)";
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", così come modificata dal D.Lgs. n. 83 del 2012 (cd. decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012;
- Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
- Decreto Legislativo n. 181 del 21 aprile 2000 "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";
- Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Decreto Legislativo n. 150 del settembre 2015, n. 150, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";



ALLEGATO B DGR nr. 717 del 21 maggio 2018

pag. 5 di 27

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, "Disposizioni in materia di documentazione amministrativa (Testo A)";
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
- Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" come modificata dalla L.R. n. 23/2010;
- Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", così come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;
- Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., art. 2, comma 2, "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
- Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018 - 2020";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21 dicembre 2010, "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1675 del 18 ottobre 2011 "Approvazione delle linee di intervento in tema di Valorizzazione del Capitale Umano. Politiche per l'occupazione e l'occupabilità", nel quadro della ripresa economica del sistema produttivo veneto;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20 dicembre 2011 "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28 dicembre 2012, Allegato A, "Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1997 del 28 ottobre 2014 "Adeguamento della disciplina dell'Albo regionale delle agenzie per il lavoro di cui alla DGR n. 499 del 2 marzo 2010 a seguito delle modificazioni intervenute nella normativa statale di riferimento (artt. 4-6 del D.lgs. 24 settembre 2003 n. 276)";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015, di approvazione del documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione Veneto. Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015, di approvazione del documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015, di approvazione delle Unità di Costo Standard. Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1358 del 9 ottobre 2015, di approvazione della Direttiva per la realizzazione di "Work Experience" - Modalità a sportello - Anno 2015;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1816 del 7 novembre 2017 "Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 10 del 5 gennaio 2018, di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020;
- Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 11 gennaio 2018, di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;



- Deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 26 gennaio 2018, di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020.

2. Elementi di contesto

L'analisi dell'andamento occupazionale degli ultimi anni¹, nel contesto italiano, vede l'emergenza della crescita dell'occupazione nel suo complesso (vicina ai livelli pre-crisi del 2008 in termini di posizioni di lavoro ma non ancora di ore lavorate) e, particolarmente, dell'occupazione a termine. Si osserva inoltre un aumento della partecipazione femminile al mercato del lavoro, una diminuzione delle possibilità di inserimento per i giovani, in particolare nella fascia d'età 25-34 anni, nonostante i miglioramenti degli ultimi due anni, e una crescita dei contratti di brevissima durata. Il bilancio complessivo è di un mercato del lavoro mutato rispetto a nove anni fa, ma che in buona parte ha recuperato i livelli occupazionali di allora e che negli ultimi due anni ha accelerato la sua crescita.

Analizzando nello specifico il mercato del lavoro veneto², riguardo alla recente crescita occupazionale, si osserva che negli ultimi tre anni (ottobre 2014 - settembre 2017) sono stati recuperati in regione quasi 92 mila posti di lavoro dipendente, con un aumento che si è concentrato soprattutto nel settore dei servizi (+67.100), a conferma del graduale processo di terziarizzazione del mercato del lavoro regionale, e nei territori di Verona, Padova e Treviso, dove si concentra il 63% dei posti recuperati in Veneto. Tale crescita ha consentito di recuperare integralmente quanto perso negli anni della crisi: rispetto a giugno 2008, infatti, si contano oggi 13.700 posizioni di lavoro in più.

La sorpresa, rispetto al resto d'Italia, arriva sul fronte della "qualità" della nuova occupazione. Sebbene dall'inizio della crisi a crescere siano stati soprattutto i contratti a termine (+27.000), negli ultimi tre anni l'incremento maggiore ha riguardato i rapporti stabili: rispetto a settembre 2014 si contano oggi 40.800 contratti a tempo indeterminato in più a fronte dei 39.200 a tempo determinato. Un dato su cui incidono pesantemente gli incentivi all'assunzione previsti nel 2015 e nel 2016, che hanno contribuito ad uniformare la crescita occupazionale tra le varie tipologie contrattuali. È pur vero che aumenta la percentuale dei contratti di breve durata: nel terzo trimestre del 2017 le assunzioni con contratto a tempo determinato fino a 6 mesi rappresentano l'81% del totale, mentre due anni prima erano il 78%.

Nel contesto di questo scenario di ripresa anche le misure a sostegno dell'occupazione attuate dalla Regione del Veneto con le risorse del Fondo Sociale Europeo hanno contribuito a ridare fiducia e a facilitare il reingresso al lavoro di coloro che erano stati investiti dalla crisi occupazionale. In tal senso la misura delle *Work Experience*, promossa dalla Regione del Veneto a partire dal 2012, ha consentito a giovani e adulti in cerca di lavoro di trovare un'occupazione, rendendo la formazione offerta in linea con le specifiche e reali esigenze delle imprese del territorio, rientrando anche tra le priorità individuate dal piano regionale del lavoro 2017- 2018 per favorire l'occupazione. Secondo i dati di monitoraggio del progetto Placement, curato da Veneto Lavoro, disponibili alla pagina dedicata di ClicLavoroVeneto, oltre il 50% di chi ha partecipato ad una *Work Experience* ha avuto almeno un'esperienza di lavoro nell'arco dei 6 mesi successivi alla conclusione del percorso, mentre uno su tre risulta aver trovato un'occupazione.

Dati gli esiti positivi della misura e consapevoli che l'investimento sul capitale umano, così come l'innovazione dei sistemi produttivi, delle organizzazioni e dei servizi per il lavoro, continuano a rappresentare una leva fondamentale per l'ulteriore crescita ed il rafforzamento del sistema industriale e produttivo regionale e per una maggiore occupabilità delle persone, la Regione del Veneto intende pertanto proseguire nell'offerta di percorsi professionalizzanti dedicati a persone inoccupate e disoccupate al fine di sostenere il loro inserimento/reinserimento, di qualità, nel mercato del lavoro.

La Direttiva si propone quindi di realizzare nuovi progetti di *Work Experience*, insistendo sull'utilizzo dei tirocini extracurricolari quale strumento esperienziale in grado di consentire ai destinatari di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e un'esperienza pratica di natura professionale direttamente sul luogo di lavoro.

¹ Si veda il rapporto "Il mercato del lavoro: verso una lettura integrata", Istat, 2017.

² Si veda "La bussola. Il mercato del lavoro veneto nel quarto trimestre 2017", Veneto Lavoro, Osservatorio del Mercato del Lavoro, febbraio 2018.



ALLEGATO B DGR nr. 717 del 21 maggio 2018

pag. 7 di 27

3. Obiettivi generali

Il presente provvedimento si inserisce nella cornice delle azioni a sostegno dell'Obiettivo Tematico 8 del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020, volto a "promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori", al fine di concorrere al raggiungimento della crescita inclusiva e promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.

L'azione persegue, in particolare, la priorità d'investimento 8.i che si prefigge l'accesso all'occupazione attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale.

L'Avviso, nell'ambito del POR FSE Veneto 2014-2020, a valere sull'Asse I "Occupabilità", promuove azioni di politica attiva del lavoro a favore di persone disoccupate e inoccupate.

Di seguito si riporta la scheda sintetica degli obiettivi e delle azioni del POR FSE Veneto 2014-2020 di riferimento per il presente avviso.

Asse I	Occupabilità
Obiettivo Tematico (art. 9 Reg. CE 1013/13)	Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori
Priorità d'investimento (art. 3 Reg. CE 1304/13)	8.i. Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale
Risultato atteso dall'Accordo di Partenariato (allegato A del POR)	RA 8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata
Indicatori di risultato pertinenti	CR04 Partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento CR06 Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento
Indicatori di realizzazione pertinenti	CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata CO02 i disoccupati di lungo periodo CO03 le persone inattive CO07 le persone di età superiore a 54 anni
Eventuale tematica secondaria FSE (allegato I Reg. CE 215/14)	06 Non discriminazione
Eventuali specifici gruppi target (paragrafo 5.2 e tabella 22 del POR)	Disoccupati senza possibilità di accesso a ammortizzatori sociali

4. Destinatari

Le *Work Experience* oggetto di questa Direttiva, sono rivolte a persone disoccupate/inoccupate, ai sensi del D.Lgs. 150/2015³, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito, di età superiore ai 30 anni.

³ Con il termine inoccupato si identifica un cittadino in età lavorativa che non ha mai lavorato ma che è alla ricerca attiva di un'occupazione. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, così come previsto dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150.



ALLEGATO B DGR nr. 717 del 21 maggio 2018

pag. 8 di 27

Nei progetti di *Work Experience* dovranno essere adeguatamente esplicitati e descritti i titoli di studio e gli eventuali altri requisiti in ingresso, che saranno oggetto di valutazione delle candidature nella fase di selezione, nonché la loro pertinenza con il profilo professionale proposto.

La condizione di disoccupazione/inoccupazione viene comprovata dalla presentazione da parte del cittadino di una dichiarazione di immediata disponibilità alla ricerca di un lavoro (DID) presso il Centro per l'Impiego di competenza. Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno in cui si rende la dichiarazione di immediata disponibilità (DID).

I destinatari devono essere residenti o domiciliati sul territorio regionale.

Ciascun soggetto può svolgere un'unica esperienza di *Work Experience* presso la stessa impresa indipendentemente dal profilo professionale, dal progetto formativo e dalla collocazione temporale. Inoltre, non può usufruire, in modo contestuale, di ulteriori finanziamenti pubblici per l'iscrizione e la partecipazione alle attività di *Work Experience* per la quale viene selezionato.

Il destinatario della *Work Experience* non può essere legato da vincoli di parentela di livello inferiore al terzo grado con l'imprenditore o con il titolare dello studio professionale.

5. Soggetti proponenti

Nell'ambito della presente Direttiva possono presentare candidatura:

- Soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della Formazione Superiore;
- Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito della Formazione Superiore ai sensi della D.G.R. n. 359 del 13 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n. 2120/2015;
- Soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 art. 25 ("Accreditamento") degli Enti accreditati ai Servizi al Lavoro;
- Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai Servizi al Lavoro ai sensi della D.G.R. n. 2238 del 20 dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 1656/2016.

Si precisa che entrambi i requisiti di accreditamento, per i servizi al lavoro e per i servizi formativi, sono obbligatori e che gli stessi possono essere posseduti dallo stesso Soggetto proponente, oppure, qualora il soggetto proponente possieda solo uno dei due requisiti, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti partner.

Per i soggetti che, pur essendo ancora in fase di accreditamento, avranno ottenuto l'approvazione e il finanziamento di un progetto, l'avvio delle attività progettuali potrà avvenire solo a seguito dell'accettazione definitiva della domanda di accreditamento.

Si specifica che l'adeguatezza del profilo dei soggetti proponenti e partner alle finalità della proposta sarà oggetto di valutazione. Il partenariato nel suo complesso dovrà quindi essere in grado di garantire, anche coerentemente al tipo di accreditamento posseduto, tutte le competenze necessarie alla realizzazione delle attività previste e proposte nel progetto.

6. Partenariati

L'iniziativa, nel suo complesso, intende favorire l'inserimento lavorativo di disoccupati, indipendentemente dalla durata della disoccupazione.

Si ritiene necessario che ciascun progetto di *Work Experience* sia il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali attraverso l'indispensabile coinvolgimento delle imprese sin dalla fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali e formativi. In questo modo si intende instaurare una



ALLEGATO B DGR nr. 717 del 21 maggio 2018

pag. 9 di 27

sinergia tra le esigenze produttive e quelle formative, al fine di realizzare un percorso a forte valenza occupazionale.

Ricordando pertanto che gli interventi mirano al superamento degli ostacoli all'occupabilità e alla riqualificazione dei lavoratori adeguandone il profilo di competenze ai fabbisogni emergenti delle imprese venete attraverso il ricorso ad esperienze di tirocinio, il partenariato aziendale è obbligatorio.

Il partenariato aziendale deve prevedere almeno un datore di lavoro privato (imprese e/o studi professionali) in qualità di soggetto ospitante del tirocinante.

Sono, quindi, esclusi dal partenariato aziendale tutti gli Organismi di diritto pubblico quali le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le province autonome, gli enti territoriali e locali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque denominati e le loro associazioni, cioè qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, avente personalità giuridica, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di quest'ultimi, oppure il cui organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito per più della metà dei membri designati dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.

Sono altresì esclusi dal ruolo di partner aziendale, in qualità di soggetti ospitanti il tirocinante, gli Organismi di Formazione accreditati e le strutture associative a loro collegate.

L'eventuale sostituzione delle imprese presenti nel progetto in qualità di partner aziendali potrà essere ammessa solo se le imprese proposte in sostituzione sono in grado di svolgere un ruolo analogo a quello delle imprese sostituite e sarà oggetto di valutazione in sede di richiesta di variazione/integrazione di partenariato.

Possono essere attivate, in quanto funzionali agli obiettivi progettuali, partnership qualificate con gli Organismi di seguito elencati: Agenzie per il Lavoro, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, università, istituti di ricerca.

L'inserimento, in qualità di partner operativi, di soggetti accreditati o in via di accreditamento, per tutti gli ambiti della formazione e per l'ambito dei servizi al lavoro, non potrà avvenire successivamente all'approvazione dei progetti di *Work Experience*, ma dovrà essere formalizzato esclusivamente sin dalla fase di presentazione del progetto.

7. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi.

Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari al punto A.3 "procedure per l'affidamento a terzi".

8. Risorse

Le risorse disponibili per la realizzazione di interventi di *Work Experience* ammontano ad un totale di **Euro 10.000.000,00** a valere sull'Asse I POR FSE 2014-2020.

Fonte di finanziamento		Annualità	Risorse FdR	Risorse FSE	Co-finanz. Reg.	Totale	
Asse	Priorità di investimento						
I	Occupabilità	8.i	2018	€ 350.000	€ 500.000	€ 150.000	€ 1.000.000
			2019	€ 2.975.000	€ 4.250.000	€ 1.275.000	€ 8.500.000
			2020	€ 175.000	€ 250.000	€ 75.000	€ 500.000



Totale complessivo	€ 10.000.000
---------------------------	---------------------

Le risorse dedicate a questa tipologia di progetti saranno impegnate in modo progressivo e scalare, fino ad esaurimento, nell'ambito dei 5 sportelli previsti dalla Direttiva. Ognuno dei 5 sportelli previsti potrà approvare progetti per un ammontare complessivo non superiore al 30% dell'intera dotazione del bando, al fine di garantire una corretta e adeguata estensione dell'iniziativa nel tempo.

Qualora se ne ravvisasse la necessità la dotazione finanziaria potrà essere integrata con ulteriori risorse specificatamente individuate. In caso di disponibilità di risorse aggiuntive è data facoltà al Direttore della Direzione Lavoro di prevedere ulteriori aperture di sportello, fino ad esaurimento delle risorse.

Nell'ambito della presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione per un importo pari al 10%.

Qualora, nel corso della fase istruttoria di approvazione delle proposte di progetto, si evidenziasse la disponibilità di ulteriori risorse di co-finanziamento regionale, il Direttore della Direzione Lavoro potrà decretare, contestualmente all'impegno di spesa, anche la possibilità di incrementare l'erogazione dell'anticipazione dal 10% fino al massimo del 40%, come previsto al punto D "Aspetti finanziari" - procedure per l'erogazione dei contributi - DGR 670 del 28/04/2015 "Testo Unico dei beneficiari".

Uno stesso soggetto può presentare progetti in più sportelli sia come Soggetto proponente che in veste di Partner.

9. Struttura delle Work Experience

Le proposte progettuali dovranno prevedere il coinvolgimento di almeno 5 destinatari, pena l'inammissibilità della proposta, essere focalizzate nell'ambito di circoscritti e definiti contesti territoriali, contenere un'attenta analisi dei fabbisogni di competenze e di lavoro riferita allo specifico contesto produttivo cui si indirizza la proposta.

Le attività di *Work Experience* dovranno comporsi di una parte di tirocinio in azienda e di una parte di attività di formazione, ed eventuale accompagnamento, finalizzati al raggiungimento finale degli obiettivi che la Direttiva si pone. La durata del tirocinio in azienda dovrà essere compresa tra 2 e 6 mesi. La durata di un progetto non potrà essere superiore a 10 mesi.

L'articolazione dell'attività formativa delle *Work Experience* dovrà essere definita, in termini di competenze "obiettivo" in relazione al profilo professionale di riferimento sulla base degli specifici fabbisogni aziendali. È compito del soggetto proponente motivare le scelte progettuali operate, di cui sarà valutata la coerenza rispetto alle competenze che si intendono far acquisire/rafforzare. In ogni caso, l'attività formativa dovrà essere preceduta dalla necessaria attività di orientamento al ruolo per agevolare l'inserimento in azienda del tirocinante.

Le tipologie di *Work Experience* attivabili nella presente direttiva sono due:

- 1) di tipo **professionalizzante**: finalizzate all'acquisizione di competenze, conoscenze e abilità di carattere tecnico-operativo che completino il profilo professionale della persona adeguandolo a precise esigenze aziendali rilevate in sede di analisi dei fabbisogni.
- 2) di tipo **specialistico**: finalizzate alla acquisizione di competenze, conoscenze e abilità di carattere tecnico-scientifico che arricchiscano il profilo professionale della persona per aumentarne la spendibilità soprattutto in contesti di lavoro ad elevato livello di innovazione, specializzazione e complessità.

Ciascun progetto potrà contenere, pena l'inammissibilità della proposta, o *Work Experience* di tipo **professionalizzante** o *Work Experience* di tipo **specialistico** e quindi potrà essere prevista solo una delle due tipologie nell'ambito del medesimo progetto.



ALLEGATO B DGR nr. 717 del 21 maggio 2018

pag. 11 di 27

Nel titolo del progetto dovrà essere specificato il contenuto formativo dell'intervento oltre alla denominazione della tipologia di *Work Experience* a cui il progetto si riferisce.

Il soggetto proponente dovrà garantire la partecipazione di partner aziendali che assicurino al destinatario apprendimenti ed esperienze coerenti con il percorso formativo professionalizzante o di specializzazione. Di seguito sono descritte le attività comuni e le attività specifiche delle due tipologie di *Work Experience*.

9.1 Attività comuni

Le due tipologie di *Work Experience*, professionalizzante e di tipo specialistico, prevedono l'erogazione delle seguenti attività comuni:

A) Orientamento al ruolo.

Questa attività ha la finalità di fornire al destinatario elementi utili ad inquadrare la collocazione in azienda e orientarlo alle attività da svolgere durante la *Work Experience*.

Ha durata minima di 4 ore e massima di 12 ore e può essere erogata sia in modalità individuale, sia in modalità di gruppo, anche all'interno dell'azienda. Almeno 2 ore di tale attività dovranno essere dedicate all'incontro iniziale tra tutor didattico-organizzativo e tutor aziendale, durante le quali è richiesta la presenza attiva del tirocinante, al fine di garantire la definizione e la condivisione del progetto di tirocinio.

La condizione di riconoscimento dei costi per questa attività è la realizzazione della singola ora di servizio erogata, in modalità individuale e/o di gruppo, al destinatario. Per questa attività non è prevista indennità di partecipazione per il destinatario.

B) Tirocinio di inserimento e/o reinserimento lavorativo.

Questo intervento è finalizzato all'inserimento/reinserimento lavorativo del destinatario.

Ha durata da un minimo di 2 ad un massimo di 6 mesi. È necessaria l'individuazione di un tutor aziendale che dovrà garantire un supporto costante all'utente per facilitarne l'inserimento in azienda. Il tutor aziendale ed il tutor didattico/organizzativo dovranno raccordarsi costantemente al fine di assicurare l'idonea partecipazione e la predisposizione di quanto necessario anche al fine della valutazione del tirocinio stesso.

Le disposizioni in materia di tirocini vigenti in Regione Veneto⁴ definiscono i limiti numerici dei tirocinanti che possono essere ospitati in tirocinio dai datori di lavoro⁵, liberi professionisti e piccoli imprenditori, anche senza dipendenti, con sede operativa in Veneto.

Possono essere ospitati contemporaneamente tirocini nei seguenti limiti numerici:

<i>Caratteristiche struttura ospitante</i>	<i>Numero tirocinanti</i>
Liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti Unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 1 e 5, oppure dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio	1 tirocinante
Unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20, oppure dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio	Fino ad un massimo di 2

⁴ Per gli aspetti regolativi non strettamente definiti nel provvedimento si dovrà fare riferimento alla Dgr n. 1816 del 7/11/2017 "Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017".

⁵ In questa Direttiva si fa riferimento esclusivamente a datori di lavoro privati: impresa industriale anche artigiana, impresa di costruzioni anche artigiana, impresa di servizi anche artigiana, impresa commerciale, studio professionale.



ALLEGATO B DGR nr. 717 del 21 maggio 2018

pag. 12 di 27

	tirocinanti
Unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato, oppure dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio	Fino ad un massimo del 10% dei dipendenti

Per quanto riguarda la garanzia della copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché, presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi, si fa riferimento a quanto previsto dalla Dgr n. 1816 del 7/11/2017.

Analogamente anche per quanto riguarda la modulistica a supporto della corretta gestione del tirocinio la Direttiva richiede quanto previsto dalla Dgr n. 1816 del 7/11/2017 (convenzione, dossier delle evidenze, attestazione finale di tirocinio, fascicolo del tirocinante).

Il tirocinio può essere realizzato sia sul territorio regionale, sia in mobilità geografica interregionale, sia transnazionale. I parametri di costo relativi ai tirocini in mobilità geografica sono riportate nell'Allegato 1 – UCS per azioni di mobilità transnazionale e nell'Allegato 2 – UCS per azioni di mobilità Interregionale poste in appendice.

Nell'ambito dell'azione di tirocinio è prevista l'attività di “**Accompagnamento al tirocinio**”, della durata minima di 4 ore e massima di 12 ore e finalizzata a fornire un supporto costante al destinatario per facilitarne l'inserimento in azienda e il raggiungimento degli obiettivi formativi raccogliendo feedback sia da parte del tirocinante che da parte dell'azienda.

Solamente per i tirocini che si svolgono in regione, dovrà essere garantita la realizzazione di almeno una visita aziendale in loco alla quale dovranno essere presenti il tutor didattico-organizzativo, il tutor aziendale e il tirocinante stesso.

Le attività di accompagnamento al tirocinio si svolgeranno lungo tutta la durata del tirocinio, dovranno concludersi con la verifica degli apprendimenti ex post e prevedere l'assistenza al reporting delle attività e dei servizi concretamente offerti durante il tirocinio a beneficio di imprese e tirocinanti.

Il raccordo costante tra tutor e tirocinante dovrà essere verificabile dalle firme di presenza sui fogli mobili per lo stage e dai report di attività dell'operatore coinvolto.

La condizione di riconoscimento dei costi delle attività di accompagnamento al tirocinio, pari a Euro 38,00 ora/attività individuale, è la singola ora di servizio erogata al destinatario.

9.2 Attività specifiche

Le due tipologie di *Work Experience*, professionalizzante o di tipo specialistico, si differenziano in base alle attività formative proponibili.

Al termine dell'attività formativa è previsto il rilascio in esito al percorso dell'attestato dei risultati di apprendimento acquisiti, condizione per il riconoscimento della rendicontabilità dell'azione.

Nell'ambito della presente Direttiva le attività formative si distinguono in:

- breve durata: fino a 40 ore;
- media durata: fino a 120 ore;
- lunga durata: fino a 200 ore;

come meglio specificate a seconda della tipologia sotto precisata:

1. Formazione *Work Experience* professionalizzante.

L'attività formativa professionalizzante si pone l'obiettivo di fornire competenze, conoscenze e abilità rispetto al ruolo e al profilo professionale di riferimento della *Work Experience*.

L'obiettivo di tale intervento è quello di offrire ai destinatari un quadro di riferimento completo e trasversale



ALLEGATO B DGR nr. 717 del 21 maggio 2018

pag. 13 di 27

su temi e contenuti utili all'inserimento nel ruolo professionale da ricoprire.

L'attività formativa potrà essere della durata massima di 120 ore, articolabili secondo la seguente ripartizione:

- **corsi di breve/media durata**, compresi tra minimo 24 ore e massimo 120 ore, erogati in gruppo. Solo nei percorsi di media durata un massimo di 32 ore possono essere erogate in forma individuale o in sottogruppi.

2. Formazione Work Experience di tipo specialistico.

È un'azione formativa che si pone l'obiettivo di sviluppare competenze, conoscenze e abilità ad elevata specializzazione.

L'attività formativa potrà essere della durata massima di 200 ore, articolabili secondo la seguente ripartizione:

- **corsi di media/lunga durata**, compresi tra minimo 41 ore e massimo 200 ore erogabili in gruppo e, fino ad un massimo di 32 ore, in forma individuale o in sottogruppi⁶.

Nell'ambito della Work Experience di tipo specialistico è inoltre possibile proporre, solo per destinatari laureati o dottori di ricerca, e solo nel caso in cui il progetto formativo del destinatario sia inserito all'interno di un piano di sviluppo aziendale finalizzato a generare cambiamenti migliorativi dell'impresa ospitante:

- **misure di Action Research**, compresa tra minimo 16 ore e massimo 32 ore, svolgersi prevalentemente in azienda, che prevedano, oltre ai lavoratori coinvolti nel processo, la partecipazione del destinatario.

Le misure di Action Research, che non sono obbligatorie, sono finalizzate a:

- sostenere la specializzazione finalizzata all'occupabilità e alla crescita professionale dei destinatari;
- promuovere l'introduzione nel sistema produttivo regionale di figure professionali qualificate nell'ambito dei processi di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico;
- promuovere la circolazione di saperi ed esperienze tra Università, centri di ricerca, esperti specialistici e imprese.

Le attività di Action Research possono essere riferite, ad esempio, all'analisi e raccolta di informazioni; alla predisposizione di piani di sviluppo; alla predisposizione di piani operativi per l'introduzione di azioni migliorative; all'adattamento e personalizzazione di modelli operativi; al sostegno per l'introduzione di innovazioni di processo (organizzative, tecnologiche, ecc.); al sostegno per l'introduzione di innovazioni di prodotto.

L'attività consiste nella prestazione, anche in compresenza (massimo 2 consulenti), di consulenza specialistica tecnico scientifica da parte di esperti con alta qualificazione, e può svolgersi e concludersi anche oltre il periodo previsto per la *Work Experience* ma comunque entro i termini di conclusione previsti per il progetto, pari a 10 mesi. attività di consulenza rese complessivamente da parte di tutti gli esperti coinvolti, devono avere durata minima di 16 ore, distribuite in almeno 2 giornate distinte, e possono al massimo svilupparsi per 32 ore, distribuite in almeno 4 giornate distinte. Per questa attività non è prevista indennità di partecipazione per il destinatario.

Per entrambe le tipologie di *Work Experience* gli interventi formativi dovranno essere rivolti al numero minimo di 3 utenti e massimo di 15 utenti per singola edizione/intervento.

La condizione di riconoscimento dei costi per le attività di formazione prevede il rispetto del numero minimo di utenti formati. Inoltre ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per le attività formative, si terrà conto del numero di destinatari previsto e del numero di destinatari che raggiunge il 70% del monte ore previsto (destinatari finali).

⁶ Si precisa che per entrambe le tipologie di Work Experience le ore erogabili in sottogruppo o in modalità individuale sono da intendersi comprese nel monte ore complessivo indicato, ovvero non sono da considerarsi aggiuntive rispetto ad esso.



ALLEGATO B DGR nr. 717 del 21 maggio 2018

pag. 14 di 27

Qualora il numero di destinatari inizialmente previsto non corrisponda al numero di destinatari che abbiano raggiunto almeno il 70% del monte ore (destinatari finali) si provvederà ad una rideterminazione del contributo sulla base del numero di destinatari finali⁷.

Nel caso di *Work Experience* di tipo specialistico che attivino la misura dell'Action Research, il monte ore di queste ultime concorrerà al raggiungimento del 70% del monte ore complessivo richiesto per il riconoscimento della formazione.

A seguire si propone uno schema di sintesi relativo alle due tipologie di *Work Experience* descritte per attività, durata, modalità di erogazione e costo.

Tabella 1 - Work Experience: attività, durata, erogazione, unità di costo standard

Tipologia di attività		Durata	Modalità di erogazione	UCS ⁸
A) Orientamento al ruolo		min. 4 - max. 12 ore	Individuale	€ 38,00 ora/destinatario - Fascia base
			Gruppo (min. 2- max. 15 partecipanti)	€ 15 ora/destinatario - Fascia base
1. Work Experience professionalizzante	Formazione di breve/media durata	min. 24 – max. 120 ore di cui max. 32 ore individuali o in sottogruppi	Gruppo (min. 3- max. 15 partecipanti) e/o sottogruppi (min. 3 partecipanti)	€ 93,30 ora/attività + 4,10 ora allievo
			Individuale	€ 38,00 ora/destinatario - Fascia base
2. Work Experience di tipo specialistico	Formazione di media/lunga durata	min. 41 – max. 200 ore di cui max. 32 ore individuali o in sottogruppi	Gruppo (min. 3- max. 15 partecipanti) e/o sottogruppi (min. 3 partecipanti)	€ 93,30 ora/attività + 4,10 ora allievo
			Individuale	€ 38,00 ora/destinatario - Fascia base
	Action Research (facoltativa)	min. 16 – max. 32 ore	Individuale	€ 90,00 ora /attività
B) Tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo		min. 2 – max. 6 mesi	Individuale	€ 3,00 / € 6,00 ora/destinatario – Indennità di partecipazione per il destinatario
C) Accompagnamento al tirocinio		min. 4 - max. 12 ore	Individuale	€ 38,00 ora/destinatario - Fascia base

Si precisa che le attività di cui ai punti A) Orientamento al ruolo, B) Tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo e C) Accompagnamento al tirocinio sono comuni ad entrambe le tipologie di *Work Experience*.

Si precisa inoltre che le tipologie di *Work Experience* si distinguono solo per le attività formative corrispondenti ai punti 1. *Work Experience* professionalizzante e 2. *Work Experience* di tipo specialistico, che sono dunque alternative e non proponibili entrambe.

⁷ A titolo di esempio, si consideri una attività formativa di 80 ore per un gruppo di destinatari inizialmente previsto pari a 10 soggetti. Il costo previsto a budget sarà calcolato come di seguito: $[(€ 93,30+4,10*10)*80] = € 10.744,00$. Qualora il numero di destinatari finali scendesse a 8, il costo massimo riconoscibile per l'intervento, sarà calcolato come segue: $[(€ 93,30+4,10*8)*80] = € 10.088,00$.

⁸ Le modalità di determinazione del contributo prevedono l'applicazione dei costi standard, come previsto dalla DGR 671 del 28/04/2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard".



10. Indennità di partecipazione

Per i destinatari dell'iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista l'erogazione di un'indennità di partecipazione esclusivamente per le ore riferite alle attività di tirocinio.

Il valore orario è pari a 3 euro ora/partecipante; tale indennità sarà pari a 6 euro nel caso in cui il destinatario presenti una attestazione ISEE \leq 20.000 euro in corso di validità.

L'indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore delle attività formative e del tirocinio, singolarmente considerate.

Si precisa che il requisito del non possesso di un sostegno al reddito, così come il requisito dell'attestazione ISEE inferiore o pari a Euro 20.000 deve essere verificato in fase di selezione. Successivamente, prima dell'avvio del tirocinio, solo se a vantaggio dei destinatari e comunque a parità di budget approvato, potrà essere effettuata una nuova verifica del requisito ISEE e, conseguentemente, adeguato il parametro di riconoscimento. Il soggetto proponente è tenuto a tenere evidenza di tale nuova verifica dell'attestazione ISEE per eventuali verifiche da parte della Direzione Lavoro.

Esclusivamente nel caso in cui il tirocinante sia assunto dall'azienda ospitante con un contratto superiore a di 6 mesi, in regola con la normativa vigente, prima della conclusione del tirocinio, sarà possibile riconoscere l'indennità per le ore effettivamente svolte, così come le ore di accompagnamento al tirocinio effettivamente realizzate, a condizione che il tirocinante abbia raggiunto la frequenza di almeno il 30% del monte ore del tirocinio.

11. Finanziabilità delle proposte progettuali

Ai sensi della presente direttiva, il medesimo Soggetto proponente potrà presentare progetti per un ammontare massimo complessivo, nell'arco degli sportelli previsti, non superiore al 5% delle risorse stanziare nel bando (inclusa l'indennità di partecipazione alla attività di tirocinio eventualmente spettante ai destinatari).

Per quanto attiene ai partenariati operativi si precisa che la quota preponderante del budget deve permanere in capo al soggetto proponente, ovvero che lo stesso dovrà attribuire a sé una quota di budget superiore a qualsiasi altro partner.

In ogni caso il Soggetto proponente non potrà affidare ad un singolo Partner più del 40% del budget del progetto.

Tale condizione dovrà essere autocertificata in sede di presentazione del rendiconto, tramite l'apposita modulistica.

12. Procedura di attivazione

La procedura per la presentazione e realizzazione delle Work Experience prevede le seguenti fasi:

- FASE 1: individuazione delle aziende ospitanti, definizione del percorso formativo (professionalizzante o di tipo specialistico), dei requisiti richiesti all'utente e delle modalità di realizzazione del percorso;
- FASE 2: accesso al Sistema Informativo Unificato (SIU) e inserimento della domanda/progetto per la richiesta di approvazione. Si precisa che alla domanda di ammissione al finanziamento dovranno essere allegati, in formato pdf, i moduli di adesione in partenariato;
- FASE 3: pubblicizzazione della *Work Experience* e raccolta delle domande dell'utenza. Il termine per la presentazione delle candidature non può essere inferiore a 20 giorni dall'inizio della pubblicizzazione. Una volta confermato il progetto in SIU potranno essere avviate le azioni di



ALLEGATO B DGR nr. 717 del 21 maggio 2018

pag. 16 di 27

diffusione e pubblicizzazione nelle quali dovrà essere precisato in modo chiaro e inequivocabile che i progetti saranno soggetti a valutazione da parte della Direzione Lavoro e che, pertanto, la realizzazione delle attività sarà subordinata all'approvazione del progetto stesso da parte dell'Amministrazione regionale.;

- FASE 4: istruttoria di valutazione della proposta di progetto. Istruttoria di valutazione da parte della Commissione della Regione del Veneto, Direzione Lavoro e pubblicazione del decreto di approvazione con le risultanze;
- FASE 5: selezione dei candidati. Tale fase si conclude con la predisposizione del verbale di selezione e la stesura della graduatoria di merito;
- FASE 6: avvio del progetto. Assolvimento degli adempimenti formali (atto di adesione), caricamento documentazione utile sul portale di gestione regionale (locandina di pubblicizzazione e verbale di selezione dei destinatari) e avvio del progetto con la prima azione prevista (orientamento al ruolo o formazione);
- FASE 7: definizione dell'accordo tra il soggetto proponente, l'azienda ospitante e il destinatario che sancisce la realizzazione della *Work Experience*. Tale fase si conclude, quindi, con la sottoscrizione di un'apposita convenzione tra le parti⁹.

La documentazione attestante le attività di cui alle Fasi 3, 5 e 7 deve essere conservata dal soggetto attuatore e disponibile per le verifiche in loco e/o finali realizzate dall'Amministrazione competente.

13. Gruppo di lavoro

In relazione all'utilizzo dei costi standard nella presente Direttiva si rende necessario definire i requisiti minimi del gruppo di lavoro coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi in relazione alla tipologia di *Work Experience* che si intende realizzare.

Il soggetto proponente dovrà garantire il tutoraggio del percorso in ogni sua fase e ha la responsabilità delle scelte operative compiute. Per ciascun progetto di *Work Experience* dovrà essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato e composito gruppo di lavoro formato da più persone che svolgono più ruoli (massimo due a soggetto) che presenti una precisa esperienza professionale attinente alle materie oggetto del progetto.

Si precisa che per quanto riguarda l'attività di Action Research devono essere coinvolte figure professionali senior che assicurino una consulenza tecnico scientifica e una formazione specialistica individualizzata e resa in presenza di ciascun destinatario. Nel setting formativo/consulenziale previsto nel corso Action Research è ammessa la contemporanea presenza di più figure professionali (massimo 2 esperti), anche con diverso inquadramento, ruolo e specializzazione.

I docenti senior che intervengono nella attività di formazione dovranno avere esperienza almeno quinquennale nello specifico ambito di intervento per almeno il 50% del monte ore di docenza. Potranno essere inseriti in qualità di docenti anche testimonial aziendali.

L'attività di docenza potrà essere svolta anche da parte di lavoratori impiegati presso le imprese partner del progetto, purché tale attività:

- sia svolta al di fuori del normale orario di lavoro;
- non sia rivolta esclusivamente al tirocinante da accogliere presso la stessa impresa di provenienza del lavoratore, ma si rivolga ad un gruppo di allievi che andranno ad inserirsi presso partner aziendali anche diversi.

⁹ Si precisa che per quanto riguarda il modello di convenzione si dovrà fare riferimento a quanto previsto dalla DGR n. 1816 del 7 novembre 2017 "Nuove disposizioni in materia di tirocini".



ALLEGATO B DGR nr. 717 del 21 maggio 2018

pag. 17 di 27

In ogni progetto o al Direttore o al Coordinatore dovrà essere assegnata la funzione di referente che assicuri il necessario coordinamento delle attività progettuali anche con la Direzione Lavoro al fine di relazionare sulle attività e sugli esiti del progetto ogni qualvolta la Direzione Lavoro ne ravvisi la necessità. Per i profili di Direttore e Coordinatore dovrà essere garantita un'esperienza di almeno 5 anni in analoghe attività e la sostituzione della stessa in corso d'opera dovrà avvenire esclusivamente con una figura avente le medesime caratteristiche della prima.

Per quanto riguarda l'attività di formazione dovrà essere garantita la presenza del tutor didattico/organizzativo per almeno il 20% del monte ore complessivo previsto di ogni singola edizione/intervento. Tale presenza dovrà essere verificabile dalle firme di presenza sui registri.

Si ricorda che il tutor didattico/organizzativo ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) quella di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e competenze. Ha, inoltre, il compito di monitorare costantemente l'andamento degli apprendimenti, relazionandosi con il direttore/coordinatore di progetto.

Per quanto riguarda i tirocini nell'ambito del contesto regionale deve essere garantita la realizzazione di almeno una visita aziendale presso le imprese in cui sono inseriti i destinatari. A tali visite dovranno essere presenti il tutor didattico/organizzativo, il tutor aziendale e il tirocinante. Le visite dovranno essere verificabili dalle firme di presenza sui fogli mobili per il tirocinio e dai report di attività dell'operatore coinvolto, nell'ambito dell'attività di accompagnamento al tirocinio.

Dovrà quindi essere assicurata l'individuazione di un tutor aziendale per ogni azienda che accoglie i destinatari di Work Experience. Il tutor aziendale deve garantire un supporto costante all'utente in fase di tirocinio per facilitarne l'acquisizione degli apprendimenti.

Nel complesso delle attività¹⁰ dovrà essere garantito che, almeno il 50% del monte ore complessivo, sia svolto da figure professionali di docenti / consulenti di progetto di fascia alta (almeno 5 anni di esperienza). L'attività svolta in assenza dei requisiti previsti non sarà riconosciuta.

Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro dovrà essere evidenziato nella proposta progettuale.

Di seguito si riporta una tabella di sintesi sulle figure professionali da coinvolgere e sull'esperienza minima richiesta in relazione alle attività da realizzare nei progetti di Work Experience.

Figura professionale	Elenco attività	Esperienza minima richiesta
Direttore/coordinatore	Supervisione del progetto nel suo insieme; verifica della qualità degli interventi; coordinamento delle attività di microprogettazione; interfaccia, in qualità di referente del progetto, con la Direzione Lavoro.	almeno 5 anni in analoghe attività
Docente/formatore	Formazione	almeno 50% del monte ore docenti di fascia alta (almeno 5 anni di esperienza)
Consulente	Orientamento; Action research	almeno 50% del monte ore consulenti di fascia alta (almeno 5 anni di esperienza)
Testimonial aziendale	Testimonianza della propria esperienza personale/professionale e dell'azienda in cui opera	imprenditori, altri rappresentanti del mondo aziendale
Responsabile monitoraggio /diffusione	Monitoraggio e diffusione dei risultati del progetto; predisposizione di reportistica in itinere e finale	almeno 2 anni in analoghe attività
Tutor didattico/organizzativo	Organizzazione delle attività d'aula e del tirocinio; assistenza; supporto all'acquisizione e sviluppo di nuove conoscenze.	almeno 2 anni in analoghe attività

¹⁰ Si fa riferimento al monte ore totale del progetto.



ALLEGATO B DGR nr. 717 del 21 maggio 2018

pag. 18 di 27

	abilità e competenze; monitoraggio degli apprendimenti; relazione con i docenti/tutor aziendale/direttore/ coordinatore del progetto; accompagnamento al tirocinio	
Tutor aziendale	Assistenza ai destinatari in relazione allo specifico progetto di tirocinio; supporto all'acquisizione e sviluppo di nuove conoscenze, abilità, competenze; monitoraggio degli apprendimenti e delle attività di tirocinio; relazione con il tutor formativo e con il direttore/coordinatore di progetto.	(figura individuata dall'azienda)

Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall'interessato, ai sensi del DPR 445/00, e compilato secondo il modello *Europass*, deve essere completo di tutti i dati, con indicazione precisa del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o maturate. Il CV dovrà essere tenuto agli atti dal soggetto titolare del progetto e presentato ad ogni richiesta della Direzione Lavoro, così come previsto dal punto "Avvio dei progetti e degli interventi" del Testo Unico dei beneficiari di cui alla DGR n. 670/2015.

Prima dell'avvio delle attività in cui il singolo operatore è coinvolto, nel sistema gestionale dovrà essere compilata la scheda relativa al profilo con il quale lavora al progetto; tale scheda deve essere obbligatoriamente compilata in ogni sua parte e ci deve essere corrispondenza tra quanto indicato nella stessa e quanto presente nel CV dell'operatore.

Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che intervengono nell'ambito degli interventi finanziati:

- **destinatario**: incompatibilità assoluta con altre figure;
- **amministrativo**: compatibile solo con le figure professionali del tutor e del coordinatore;
- **docente**: incompatibilità assoluta con destinatario amministrativo e tutor;
- **consulente**: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione di docenza;
- **tutor**: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa;
- **coordinatore/direttore**: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa (compatibile) e per la funzione di docenza compatibile fino al massimo del 40% del monte ore complessivo.

Si precisano di seguito i seguenti principi generali:

1. in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l'inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi prestati, pena la revoca del contributo;
2. la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
3. l'incompatibilità è definita per intervento formativo.

Nella griglia sotto riportata si riassumono le indicazioni sull'incompatibilità tra le figure professionali che intervengono nella realizzazione del progetto.

Griglia di incompatibilità tra le figure professionali

	DESTINATARIO	AMMINISTRATIVO	DOCENTE/ CONSULENTE	CONSULENTE Action Research	TUTOR	COORDINATORE /DIRETTORE
DESTINATARIO		I	I	I	I	I
AMMINISTRATIVO	I		I	I	C	C
DOCENTE/ CONSULENTE	I	I		C	I	40%
CONSULENTE (action research)	I	I	C		I	I
TUTOR	I	C	I	I		I
COORD./DIRETT.	I	C	40%	I	I	

Legenda: I = Incompatibile; C = Compatibile



14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La procedura per la presentazione della domanda/progetti comprende i passaggi descritti di seguito.

PASSAGGIO 1 – Registrazione tramite il portale GUSI

Registrazione nel sistema GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.

Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile contattare il call center regionale all'indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 nei seguenti orari: dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.

PASSAGGIO 2 – Inserimento e compilazione della domanda/progetto

Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti accedendo al seguente indirizzo: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/>, entro le scadenze degli sportelli previste dal presente provvedimento. La domanda/progetto va compilata in tutte le sue parti secondo le indicazioni fornite dalla Guida alla progettazione che verrà approvata in seguito con decreto del Direttore della Direzione Lavoro. Un'apposita guida alla progettazione sarà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei campi di cui l'applicativo si compone.

PASSAGGIO 3 – Esecuzione controlli di correttezza

Successivamente al completamento dei quadri previsti dal progetto, eseguire la fase dei controlli di verifica della presenza dei dati obbligatori e della correttezza dei dati inseriti.

PASSAGGIO 4 – Conferma della domanda/progetto

Terminato il passaggio 3, la domanda/progetto può essere messa in stato "confermato". Con l'operazione di "conferma" della domanda di ammissione/progetto i dati non possono essere più modificati.

PASSAGGIO 5 – Firma digitale

Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda/progetto e apporre nel file scaricato la firma digitale.

PASSAGGIO 6 – Upload domanda/progetto e allegati

Caricare a sistema (upload):

- il modulo della domanda/progetto firmato digitalmente ed eventuali allegati (lettere di adesione in partenariato);
- scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
- scansione dei moduli di adesione in partenariato;
- scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative.

La presentazione della domanda/progetto attraverso l'apposita funzionalità del sistema (SIU) dovrà avvenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di scadenza dell'apertura a sportello. Il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda di ammissione/progetto.

Non è prevista la stampa e la presentazione cartacea della domanda. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nell'applicativo SIU.

Qualora la scadenza dei termini di presentazione coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Come previsto dall'informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l'imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale. Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati nell'apposito quadro della domanda di ammissione/progetto. In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo"). Nel caso di assolvimento



dell'imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell'apposito quadro della domanda/progetto.

La presentazione della domanda/progetto alla realizzazione degli interventi e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

La Direzione Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico: 041/279 5305 - 5807;
- per quesiti di carattere tecnico, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del nuovo sistema informatico: numero verde 800914708.

Informazioni possono essere richieste anche via e-mail, all'indirizzo lavoro@regione.veneto.it.

15. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR FSE 2014/2020.

In coerenza a quanto disposto anche dalla presente direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

Criteri di ammissibilità

Tali criteri riguardano la presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva valutazione.

Requisiti di ammissibilità/inammissibilità:

1. rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle proposte;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (domanda di ammissione/progetto, modulistica partner, ecc.);
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
5. rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti);
6. numero e caratteristiche dei destinatari;
7. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative), rispetto delle caratteristiche progettuali esposte nella presente Direttiva;
8. rispetto dei parametri di costo/finanziari;
9. conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione ovvero (ove previsto) conformità con il sistema di accreditamento per i servizi al lavoro.

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.



ALLEGATO B DGR nr. 717 del 21 maggio 2018

pag. 21 di 27

La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di valutazione.

Parametro 1	FINALITÀ DELLA PROPOSTA		Livello	
	<ul style="list-style-type: none"> – Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento; – circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti (green economy, blue economy, ecc); – grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo), di integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale – circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento; – accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere. <p><i>Criterione premiante</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Presenza di imprese socialmente responsabili (che superano la soglia minima in base alla griglia di autovalutazione). 	Insufficiente	0 punti	
		Non del tutto sufficiente	2 punti	
		Sufficiente	4 punti	
		Discreto	6 punti	
		Buono	8 punti	
		Ottimo	10 punti	
Parametro 2	OBIETTIVI PROGETTUALI		Livello	
	<ul style="list-style-type: none"> – Grado di coerenza della proposta progettuale con il P.O.R, con particolare riferimento agli Obiettivi Specifici al quale il bando si riferisce; – coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni prescelte. 	Insufficiente	0 punti	
		Non del tutto sufficiente	2 punti	
		Sufficiente	4 punti	
		Discreto	6 punti	
		Buono	8 punti	
Ottimo	10 punti			
Parametro 3	QUALITÀ DELLA PROPOSTA		Livello	
	<ul style="list-style-type: none"> – Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; – qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che devono essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti utilizzati. 	Insufficiente	0 punti	
		Non del tutto sufficiente	2 punti	
		Sufficiente	4 punti	
		Discreto	6 punti	
		Buono	8 punti	
Ottimo	10 punti			
Parametro 4	METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE		Livello	
	<ul style="list-style-type: none"> – Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate: <ul style="list-style-type: none"> ▪ metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti – Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: <ul style="list-style-type: none"> ▪ progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento agli 	Insufficiente	0 punti	
		Non del tutto sufficiente	2 punti	
		Sufficiente	4 punti	
		Discreto	6 punti	
Buono	8 punti			



ALLEGATO B DGR nr. 717 del 21 maggio 2018

pag. 22 di 27

	indicatori di risultato pertinenti per l'azione	Ottimo	10 punti
Parametro 5	PARTENARIATO	Livello	
	- Rappresentatività della struttura proponente	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
	- Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali	Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
	- Qualità dei partner:	Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
- Quantità dei partner:			
▪ numero di partner coinvolti			
Parametro 6	GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA	Livello	
	Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale di conclusione dei progetti calcolata sulla base dei risultati del bando DGR n. 1358/2015.	0	0 punti
		1 - 50%	1 punto
		51 - 100%	2 punti
	Grado di efficacia da parte del Soggetto Proponente: percentuale di destinatari che hanno preso parte a una <i>Work Experience</i> nell'ambito del bando DGR n. 1358/2015 e che hanno ottenuto un inserimento lavorativo.	0	0 punti
		1 - 25%	1 punto
26 - 100%		2 punti	

La soglia minima per la finanziabilità dei progetti è stabilita in punti 24.

In ogni caso, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, il progetto deve conseguire una valutazione positiva in tutti i parametri previsti, ove per valutazione positiva si intende un punteggio minimo di Sufficiente in ciascun parametro ad eccezione del Parametro 6 (Grado di realizzazione dell'attività pregressa).

L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio zero) in uno dei parametri sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti, tranne che per la voce "*Grado di realizzazione attività pregressa*".

La Direttiva prevede una premialità, in fase di valutazione per i progetti che, in fase di progettazione dell'intervento prevedano la presenza di imprese socialmente responsabili (che superano la soglia minima in base alla griglia di autovalutazione).

16. Tempi degli esiti delle istruttorie, dell'avvio e chiusura dei progetti

I progetti presentati saranno approvati con Decreti del Direttore della Direzione Lavoro secondo le seguenti tempistiche¹¹:

Periodo di presentazione			Data di pubblicazione istruttoria	Scadenza avvio progetto	Scadenza termine progetto
Apertura sportello	Giorni/mesi di apertura	Anno di riferimento			

¹¹ I termini degli esiti dell'istruttoria sono riportati a titolo indicativo. Il termine massimo del procedimento è di 90 giorni per ciascuna istruttoria.



ALLEGATO B DGR nr. 717 del 21 maggio 2018

pag. 23 di 27

1	1 - 31 luglio	2018	15/09/2018	15/10/2018	15/08/2019
2	1 - 30 settembre	2018	30/10/2018	30/11/2018	30/09/2019
3	1 - 31 ottobre	2018	30/11/2018	15/01/2019	15/11/2019
4	1 - 30 novembre	2018	15/01/2019	15/02/2019	15/12/2019
5	1 - 31 dicembre	2018	31/01/2019	28/02/2019	31/12/2019

Qualora la data prevista per gli esiti dell'istruttoria coincida con il sabato o con giornata festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

I suddetti Decreti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Lavoro dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

17. Monitoraggio

Nell'ambito di tale Direttiva sono previste azioni di monitoraggio quantitativo e qualitativo.

Il monitoraggio qualitativo si articolerà in 2 diversi momenti:

1. *Monitoraggio in itinere*: in occasione di visite ispettive che saranno programmate dalla Direzione Lavoro che saranno realizzate presso le sedi di svolgimento delle attività progettuali, per un riscontro fattuale quali-quantitativo. Nell'ambito dell'azione di monitoraggio, la Direzione Lavoro potrà coinvolgere, oltre agli operatori facenti capo al soggetto proponente e al partenariato, anche i destinatari degli interventi. Nel corso del monitoraggio saranno utilizzati strumenti di rilevazione definiti dalla Direzione Lavoro.
2. *Monitoraggio finale*: sulla base degli esiti del monitoraggio in itinere e delle problematiche emerse in fase di realizzazione, sarà valutata la possibilità di realizzare presso gli uffici regionali o presso la sede del soggetto proponente/gestore delle *Work Experience*, anche un incontro finale secondo le modalità che saranno definite dalla Direzione Lavoro. Tale incontro fungerà da momento di valutazione dell'intero percorso progettuale e da verifica dei risultati raggiunti.

L'incontro potrà vedere il coinvolgimento di referenti aziendali coinvolti nelle attività progettuali.

In quest'occasione potranno essere raccolte eventuali proposte per successive attività da programmare.

Coloro che non avranno compilato il questionario predisposto per il monitoraggio nel corso di una visita ispettiva in loco, dovranno provvedere alla compilazione *on-line* dello stesso entro il termine del percorso secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavoro. La Direzione Lavoro si potrà avvalere della collaborazione della Direzione Sistemi Informativi per la predisposizione di modalità per la compilazione e l'acquisizione *on-line* dei questionari.

Si precisa che il tempo dedicato a questa attività (max. 30 minuti) potrà essere compreso a tutti gli effetti nel calendario delle attività.

Per quanto riguarda il monitoraggio quantitativo, faranno da riferimento fondamentale le finalità della Direttiva che si sostanziano in un inserimento-reinserimento.

Sulla base dei dati raccolti attraverso il monitoraggio quantitativo dei progetti, saranno calcolati indici di realizzazione e di efficacia determinati come segue:



ALLEGATO B DGR nr. 717 del 21 maggio 2018

pag. 24 di 27

$$\text{Indice di Realizzazione} = \frac{\text{numero di Work Experience realizzate}^{12}}{\text{numero di Work Experience finanziate}}$$

$$\text{Indice di Efficacia} = \frac{\text{numero di destinatari che hanno ottenuto un inserimento lavorativo}^{13}}{\text{numero di Work experience realizzate}^{12}}$$

I valori di tali indici, per ciascun progetto e per ciascun organismo, potranno essere resi pubblici per essere consultabili dai potenziali utenti.

Tali indici saranno anche utilizzabili per i futuri bandi nell'applicazione del punteggio relativo al parametro "Grado di realizzazione delle attività pregresse". In base a tale parametro potrà inoltre essere definito un vincolo di accesso ai bandi successivi secondo le modalità e i criteri definiti con successivo Decreto del Dirigente.

18. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it¹⁴, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito anche per essere informati di eventuali risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

19. Termine per l'avvio e la conclusione dei progetti

Le azioni proposte a valere sul presente avviso dovranno essere immediatamente avviabili.

I progetti approvati, salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori, dovranno essere avviati e conclusi entro le scadenze definite nel paragrafo "Tempi degli esiti delle istruttorie, dell'avvio e chiusura dei progetti"; il termine per la conclusione delle attività non potrà essere superiore a 10 mesi dalla data di avvio di ciascun progetto.

Si precisa che il procedimento relativo all'ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i documenti giustificativi, nonché all'effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro 180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario.

20. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

21. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è il dott. Pier Angelo Turri – Direttore della Direzione Lavoro.

¹² Con l'espressione "numero di Work Experience realizzate" si fa riferimento alle Work Experience portate a conclusione con almeno il 70% delle ore di attività previste.

¹³ Con l'espressione "inserimento lavorativo" si intende un contratto di qualsiasi tipologia della durata di almeno 6 mesi nel rispetto della normativa vigente.

¹⁴ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori>



ALLEGATO B DGR nr. 717 del 21 maggio 2018

pag. 25 di 27

22. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Appendice**Allegato 1 – Ucs per azioni di mobilità transnazionale¹⁵**

Stato Membro di destinazione	Parametri Settimanali				Costi Viaggio
	1 Settimana (7 giorni)	4 Settimane (28 giorni)	12 settimane (84 giorni)	24 settimane (168 giorni)	
Austria	515	1.752	4.284	7.375	532
Belgio	515	1.752	4.284	7.375	476
Bulgaria	515	1.752	4.284	7.375	336
Cipro	538	1.828	4.470	7.695	420
Croazia	403	1.371	3.352	5.772	452
Danimarca	605	2.056	5.028	8.657	672
Estonia	403	1.371	3.352	5.772	420
Finlandia	538	1.828	4.470	7.695	588
Francia	560	1.904	4.656	8.016	560
Germania	470	1.599	3.911	6.733	476
Grecia	493	1.676	4.097	7.054	476
Irlanda	560	1.904	4.656	8.016	588
Islanda	560	1.904	4.656	8.016	476
Lettonia	470	1.599	3.911	6.733	420
Liechtenstein	493	1.676	4.097	7.054	615
Lituania	403	1.371	3.352	5.772	364
Lussemburgo	538	1.828	4.470	7.695	476
Malta	470	1.599	3.911	6.733	420
Norvegia	493	1.676	4.097	7.054	700
Paesi Bassi	582	1.980	4.842	8.337	532
Polonia	493	1.676	4.097	7.054	448
Portogallo	448	1.523	3.725	6.413	448
Regno Unito	627	2.132	5.215	8.978	616
Rep. Ceca	515	1.752	4.284	7.375	476
Romania	493	1.676	4.097	7.054	364
Slovacchia	470	1.599	3.911	6.733	420
Slovenia	403	1.371	3.352	5.772	448
Spagna	470	1.599	3.911	6.733	504
Svezia	582	1.980	4.842	8.337	560
Svizzera	493	1.676	4.097	7.054	615

¹⁵ Le modalità di determinazione del contributo prevedono l'applicazione dei costi standard, come previsto dalla DGR 671 del 28/04/2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard".



ALLEGATO B DGR nr. 717 del 21 maggio 2018

pag. 26 di 27

Turchia	493	1.676	4.097	7.054	392
Ungheria	493	1.676	4.097	7.054	448



fe686c15



ALLEGATO B DGR nr. 717 del 21 maggio 2018

pag. 27 di 27

*Allegato 2 – Ucs per azioni di mobilità Interregionale*¹⁶

Regione italiana (di destinazione)	Sussistenza				Costi di viaggio
	1 settimana 5 giorni	4 settimane 20 giorni	12 settimane 60 giorni	24 settimane 120 giorni	
Abruzzo	250	1.000	3.000	6.000	201,59
Basilicata					258,77
Calabria					303,74
Campania					165,55
Emilia Romagna					63,28
Friuli Ven. Giulia					37,29
Lazio					164,98
Liguria					106,22
Lombardia					68,93
Marche					70,06
Molise					194,13
PA Bolzano					96,05
PA Trento					18,98
Piemonte					102,83
Puglia					164,42
Sardegna					248,13
Sicilia					302,84
Toscana					94,92
Umbria					124,92
Valle d'Aosta					154,75

Si specifica che i parametri di cui alle tabelle 1 e 2 sono stati calcolati considerando una settimana di 7 giorni, pertanto qualora il periodo fruito dai destinatari, all'interno della singola settimana, sia inferiore a 7 giorni, il valore del contributo sarà ricavato frazionando il costo settimanale.

¹⁶ Le modalità di determinazione del contributo prevedono l'applicazione dei costi standard, come previsto dalla DGR 671 del 28/04/2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard".

